

DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2020

555/2020/R/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 580/2019/R/IDR, NONCHÉ PER L'ACQUISIZIONE DI ULTERIORI ELEMENTI CONOSCITIVI RELATIVI AI CASI DI ESCLUSIONE DALL'AGGIORNAMENTO TARIFFARIO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1138^a riunione del 15 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'art. 243-bis, come modificato dall'art. 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità

- per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l’articolo 7;
 - la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell’articolo 1;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (MTI);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (RQSII);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 307/2016/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 664/2015/R/IDR, nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario” (di seguito: deliberazione 307/2016/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” (di seguito: deliberazione 665/2017/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 311/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’autorità 918/2017/R/IDR, nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario” (di seguito: deliberazione 311/2018/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1° ottobre 2019, 402/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Inquadramento generale e linee d’intervento”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 480/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Orientamenti finali”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 284/2020/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’individuazione del secondo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini dell’aggiornamento della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 284/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 1° dicembre 2020, 520/2020/R/IDR, recante “Modalità straordinarie di erogazione delle quote di finanziamento per la realizzazione di taluni interventi di cui all’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti” (di seguito: deliberazione 520/2020/R/IDR);
- la determina 29 giugno, 1/2020-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR” (di seguito: determina 1/2020-DSID);
- il Comunicato dell’Autorità del 30 settembre 2020, avente ad oggetto “Predisposizioni tariffarie per il servizio idrico integrato e connesse valutazioni previste dalla disciplina sul Piano nazionale”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)”;
- l'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 70/11 prevede che l'Autorità (prima “l'Agenzia”):
 - “predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
 - “approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti”;
 - “nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti (...) provvede nell'esercizio del potere sostitutivo (...) entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere (...)”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, dettaglia il ruolo dell'Autorità nelle determinazioni tariffarie. In particolare, la lettera f) precisa che l'Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (...) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 580/2019/R/IDR, l’Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), integrando e sviluppando - comunque in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa, basata su una matrice di schemi regolatori, applicata a partire dal 2014 (e declinata prima nel MTI e poi nel MTI-2, come integrato e modificato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR);
- al comma 4.2 della citata deliberazione 580/2019/R/IDR, l’Autorità ha esplicitato l’insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi, PDI (di cui il piano delle opere strategiche, POS, redatto secondo l’articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale), che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l’altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023;
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 580/2019/R/IDR – esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;
- il comma 5.2 della medesima deliberazione 580/2019/R/IDR, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede in particolare che:
 - la determinazione delle tariffe per l’anno 2020 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-2 (come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all’anno 2018 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per gli anni 2021, 2022 e 2023 avvenga considerando i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2019 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- il successivo comma 5.3, nel disciplinare la procedura di approvazione delle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- con deliberazione 235/2020/R/IDR, è stato differito al 31 luglio 2020 il termine entro cui gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono tenuti a trasmettere all'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), della deliberazione 580/2019/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche;
 - ii. il piano economico-finanziario, che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico, al Rendiconto finanziario e allo Stato patrimoniale;
 - iii. la convenzione di gestione;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, ai sensi del comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità;
- ai sensi di quanto da ultimo previsto dalla deliberazione 235/2020/R/IDR, in sede di aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, il competente Ente di governo dell'ambito tiene conto degli obiettivi di qualità contrattuale e tecnica (di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR), nonché delle modalità di valutazione delle *performance* come disciplinate dagli articoli 3 e 4 del medesimo provvedimento 235/2020/R/IDR;
- la deliberazione 580/2019/R/IDR, al comma 5.5, dispone poi che, ove il termine previsto decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmetta all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio redatto conformemente ai criteri recati dal medesimo provvedimento, dandone contestuale comunicazione all'Autorità, la quale, ricevuta detta comunicazione, diffida gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Il comma 5.6 precisa che decorso tale termine, l'istanza di cui al comma 5.5, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione, entro i successivi 90 giorni;
- il comma 5.9 della deliberazione in parola dispone, infine, che laddove l'Ente di governo dell'ambito rimanga inerte, ai sensi del richiamato comma 5.5, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito medesimo di cui all'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, saranno posti pari a zero per tutto il periodo in cui perduri l'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2020-DSID è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- in tema di determinazioni tariffarie d'ufficio, il comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR prevede che laddove ricorrano le seguenti casistiche:
 - a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall'Autorità;
 - b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
 - c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
 - d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* (θ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base all'Allegato A della richiamata deliberazione 580/2019/R/IDR, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità;
- relativamente alle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario, l'articolo 8 della deliberazione 580/2019/R/IDR ha confermato (rispetto a quanto disposto con riferimento al biennio 2028 e 2019) quelle riconducibili alla mancanza di un titolo valido ad esercire il servizio ovvero non conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, alla mancata consegna degli impianti al gestore affidatario di ambito, al mancato versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea) delle previste componenti tariffarie perequative, nonché alla mancata adozione della Carta dei servizi, contestualmente adeguando la causa di esclusione relativa alla fatturazione di un consumo minimo impegnato, tenuto conto che la deliberazione 665/2017/R/IDR ha esteso il divieto di procedere a tale modalità di fatturazione anche agli usi diversi dal domestico;
- peraltro, l'Autorità, nel promuovere - nell'ambito delle proprie competenze - il superamento progressivo delle condizioni di limitazione nell'accesso a misure tese a favorire il continuo miglioramento dei profili di stabilità e certezza del quadro degli assetti istituzionali locali, di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché gli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio, con la citata deliberazione 580/2019/R/IDR ha previsto che:
 - con riferimento a soggetti interessati da perduranti criticità nell'avvio delle

necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi, ovvero a soggetti interessati dalla perdurante applicazione delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 8, i competenti Enti di governo possano adottare le regole definite dal MTI-3 per lo schema regolatorio di convergenza (comma 9.2);

- in caso di mancato accesso al citato schema regolatorio di convergenza, ove ricorrano le condizioni per la determinazione tariffaria d'ufficio da parte dell'Autorità ai sensi del comma 5.8 ovvero le condizioni di esclusione di cui all'articolo 8, i soggetti interessati versino alla Csea le somme corrispondenti al 10% dell'ammontare delle tariffe applicabili agli utenti (nell'anno 2019), fino a che perdurino i citati casi di inerzia. La Csea, nell'ambito delle proprie competenze e secondo la normativa vigente, fornisce per le gestioni di cui al precedente periodo, supporto prioritario per il superamento delle criticità riscontrate nella programmazione, ovvero per la realizzazione degli interventi (comma 9.3).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- decorso il termine del 31 luglio 2020, previsto per l'invio delle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio, risulta che alcuni soggetti competenti non abbiano proceduto ad inviare i dati e gli atti necessari alla determinazione delle tariffe per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR e nel rispetto delle modalità di cui determina 1/2020-DSID;
- taluni dei soggetti competenti richiamati al precedente alinea hanno informato l'Autorità dello stato dei procedimenti in corso per l'adozione delle determinazioni tariffarie di propria pertinenza; tuttavia per alcune delle gestioni coinvolte - pur avendo l'Ente di governo dell'ambito comunicato l'imminente conclusione dell'*iter* previsto per il perfezionamento della proposta tariffaria - non sembrano essere stati ottemperati gli obblighi di invio dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della definizione delle tariffe, ricadendo nelle fattispecie di cui al comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
- inoltre, in taluni casi (perlopiù interessati da processi - ancora in corso - di integrazione delle gestioni, ovvero di riordino organizzativo degli Enti di governo dell'ambito) sono emersi inadempimenti agli obblighi di predisposizione tariffaria, relativamente a ciascuna annualità del periodo 2016-2019, previsti dalla deliberazione 664/2015/R/IDR, come integrata e modificata dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
- dalle informazioni e dai dati comunque comunicati all'Autorità, risulta, poi, che talune gestioni ricadono nelle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 8 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
- con il comunicato 30 settembre 2020 è stato chiarito che il mancato invio dei dati e delle informazioni richieste rileva anche ai fini del trasferimento delle

risorse al soggetto attuatore degli interventi necessari e urgenti eventualmente ricompresi nel *“Piano nazionale di interventi nel settore idrico”* di cui all'articolo 1, commi 516 e seguenti, della legge 205/17 (secondo i termini da ultimo previsti con deliberazione 520/2020/R/IDR), nonché ai fini delle valutazioni in ordine alle proposte di interventi presentate all'Autorità nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 284/2020/R/IDR volto all'aggiornamento della sezione «acquedotti» del citato Piano nazionale, dovendo le medesime valutazioni tener conto - secondo quanto previsto dalla normativa vigente - anche delle *“programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori”*.

RITENUTO CHE:

- il tempestivo recepimento della metodologia tariffaria di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR e delle disposizioni, di cui alla deliberazione 235/2020/R/IDR, successivamente varate al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale da COVID-19, rappresenti un passaggio fondamentale per salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario del settore idrico e le condizioni di svolgimento delle prestazioni, a garanzia della continuità dei servizi essenziali;
- sia opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), affinché proceda alla diffida dei soggetti che ricadono nelle casistiche specificate al comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR, richiedendo ai medesimi di inviare, entro trenta giorni, le informazioni necessarie, e comunicando che, in caso di mancato rispetto del medesimo termine, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9 ai sensi del citato comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR, anche prospettando – ove ne ricorrano i presupposti – gli effetti previsti dal comma 9.3 del medesimo provvedimento;
- sia altresì opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici, affinché proceda alla diffida, ai sensi del comma 5.6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti ad adottare le determinazioni tariffarie di propria competenza, comunicando che, decorso inutilmente il termine previsto, l'istanza del gestore, di cui al comma 5.5, si intenderà accolta dal medesimo soggetto competente quale predisposizione tariffaria, per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sarà trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione e definitiva approvazione, entro i successivi 90 giorni;
- sia necessario, in coerenza col principio di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, che il Direttore della Direzione Sistemi Idrici, nell'eseguire le azioni sopra richiamate, tenga anche conto dell'attuale stato dei procedimenti avviati con deliberazioni 307/2016/R/IDR e 311/2018/R/IDR, ancora in corso, provvedendo quindi, unitamente alle suddette diffide, a diffidare altresì gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti per i quali si

siano rinvenuti inadempimenti agli obblighi di predisposizione tariffaria relativamente a ciascuna annualità del periodo 2016-2019, previsti dalla deliberazione 664/2015/R/IDR, come integrata e modificata dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;

- sia opportuno conferire mandato al medesimo Direttore anche per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, incluse quelle relative all'applicazione dell'art. 243-bis del d.lgs. 267/00, relativo alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale;
- sia opportuno conferire, altresì, mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici affinché proceda ad effettuare ulteriori approfondimenti istruttori relativamente alle gestioni che risultano ricadenti nelle casistiche, richiamate all'articolo 8 della deliberazione 580/2019/R/IDR, di esclusione dall'aggiornamento tariffario.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- per assicurare una ordinata configurazione delle diverse programmazioni afferenti al servizio idrico integrato e l'adozione tempestiva degli atti necessari alla realizzazione degli interventi previsti, sia opportuno prevedere lo svolgimento di *focus territoriali* con gli Enti di governo dell'ambito - cui possano essere invitati a partecipare anche le Regioni e le Autorità di bacino distrettuale, in funzione delle tematiche di volta in volta affrontate - per il raccordo tra determinazioni tariffarie e valutazioni tese all'aggiornamento della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/17, in un'ottica di coerenza della scansione temporale dei procedimenti interessati

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la determinazione d'ufficio del moltiplicatore tariffario per le gestioni che ricadono nelle casistiche specificate al comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR, conferendo mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici, affinché proceda alla diffida dei gestori che ricadono nelle casistiche in parola e per la definizione di una disciplina di verifica e controllo ulteriore nel caso del perdurare delle situazioni ivi contemplate, anche tenendo conto di quanto previsto dell'art. 243-bis del d.lgs. 267/00;
2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici, affinché proceda alla diffida degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti in caso di inosservanza dei propri obblighi di predisposizione tariffaria, ai sensi del comma 5.3 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
3. di prevedere che il Direttore della Direzione Sistemi Idrici, nell'ambito delle azioni di cui al precedente punto 2, provveda a diffidare altresì gli Enti di governo

dell'ambito o gli altri soggetti competenti per i quali, nell'ambito dei procedimenti avviati con deliberazioni 307/2016/R/IDR e 311/2018/R/IDR, si siano rinvenuti inadempimenti agli obblighi di predisposizione tariffaria relativamente a ciascuna annualità del periodo 2016-2019, previsti dalla deliberazione 664/2015/R/IDR, come integrata e modificata dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;

4. di conferire mandato al medesimo Direttore per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili con riferimento ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario, esplicitati all'articolo 8 della deliberazione 580/2019/R/IDR, in coerenza con quanto precisato al punto 1;
5. di prevedere lo svolgimento di *focus territoriali* con gli Enti di governo dell'ambito - cui possano essere invitati a partecipare anche le Regioni e le Autorità di bacino distrettuale - per il raccordo tra determinazioni tariffarie e valutazioni volte all'aggiornamento della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/17;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini